

## TI\_GERICHTE 12.2000.19 vom 13. März 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-03-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.19)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.19 du 13 mars 2000

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.19 del 13 marzo 2000

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Erwägungen

#### E. 16

giugno 1999 in re P./R.); che tale principio, quo ai requisiti della tempestività e della mancanza di negligenza, si evince già dal tenore letterale degli art. 138 e 139 CPC, mentre minor rigore è per contro richiesto nella valutazione dell'influenza dei nuovi fatti e prove, essendosi il legislatore accontentato di esigere che essi "appaiano" rilevanti (Cocchi/Trezzini, ibidem); che in concreto l'appellante, più che criticare l'apprezzamento delle circostanze da parte del Pretore come egli afferma nell'appello, sottopone in realtà a giudizio una nuova fattispecie, basata sulla completazione delle circostanze relative alla scomparsa dei cartamodelli oggetto dell'istanza, il che è inammissibile, ostandovi l'art. 321 CPC; che in ogni caso, anche volendo considerare la nuova narrazione di cui al gravame, la sostanza è quella per cui l'attore (\_\_\_\_\_ sarebbe infatti stata una ditta individuale facente capo all'attore, cfr. petizione, punto 1, pag. 2) in occasione del trasloco della sua attività avrebbe smarrito i "prototipi" in questione, relegati nell'armadio della cucina, dimenticando poi la circostanza; che dalla parte si può esigere cura e diligenza nel procacciarsi tutti i mezzi di prova di cui può disporre (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 138, m. 8); che la parte che smarrisce dei modelli in suo possesso di cui deve ritenere l'importanza, essendo sin dall'inizio stato problematico il rapporto contrattuale ad essi legato, non può essere considerata diligente; che in tali circostanze, ossia in presenza di asseriti inadempimenti, l'attore sarebbe stato egualmente negligente qualora avesse distrutto (o lasciato distruggere) i "prototipi" in questione secondo la pretesa prassi del settore; che l'attore, come rettamente rammentato dal Pretore, ha inoltre omesso di interpellare tempestivamente \_\_\_\_\_, già in possesso dei modelli definitivi, per almeno tentare una ricerca dei prototipi; che pertanto merita piena conferma il giudizio di reiezione dell'istanza; che il gravame deve perciò essere respinto; che le spese di procedura seguono la soccombenza (art. 148 CPC); Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 31 gennaio 2000 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 380.-- b) spese \_\_\_\_\_ fr. 20.-- T o t a l e fr. 400.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. L'attore rifonderà a controparte fr. 250.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.